

UDIENZE CARTOLARI: PROFILI DI ASSOLUTA E INACCETTABILE CRITICITÀ PER I GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

L'art. 83 comma 7 lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

La chiara qualificazione in termini di udienza dello scambio e deposito in via telematica di note scritte, consentiva la retribuzione al giudice onorario dell'attività svolta.

La legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. decreto legge Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34, ha prorogato il periodo emergenziale al 31 ottobre 2020 e modificato l'art. 83 comma 7 lett. h), riconoscendo al giudice la possibilità di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti "siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".

Pertanto l' attività del Giudice Onorario, non più qualificata come udienza, non consentirà la corresponsione delle previste indennità a cottimo.

Ciò porta i Giudici Onorari ad un drammatico bivio: accettare il rischio di contagio, peraltro assai elevato nell'attuale periodo di recrudescenza della pandemia, e continuare a tenere udienza in presenza, coinvolgendo nel rischio gli avvocati e le parti processuali, ovvero lavorare del tutto gratuitamente, sostituendo l'udienza con lo scambio e il deposito di note scritte.

Naturalmente non è pensabile che qualcuno possa accettare di prestare la propria attività lavorativa gratuitamente, né è ammissibile che dei lavoratori, che svolgono funzioni giurisdizionali, debbano mettere a repentaglio la propria salute e quella di chi è costretto a partecipare alle udienze in presenza, a causa di un' improvvida disposizione normativa, dovuta alla disattenzione, se non ad incomprensibile accanimento, che questa maggioranza di governo dimostra nei confronti della magistratura onoraria.



Per evitare la paralisi della giustizia, in attesa di una compiuta e non più procrastinabile riforma del settore, è necessario quantomeno ripristinare, con decretazione d'urgenza, la formulazione originaria dell'art. 83 comma 7 lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, o, in ogni caso, riconoscere esplicitamente ai magistrati onorari il diritto all'indennità in ipotesi di trattazione scritta dell'udienza.

Ancor più penalizzato, in caso di blocco delle attività per emergenza Covid-19, è il Giudice Onorario assegnato al settore penale.

Ciò in quanto nella fase di emergenza acuta nessuna udienza è ipotizzabile, se non in presenza o in modalità equiparabile, e solo per casi di estrema urgenza, quali i procedimenti nei quali è prossima la scadenza di misure cautelari, i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo e pochissime altre tipologie.

I Giudici Onorari che operano nelle sezioni penali non trattano gli anzidetti procedimenti e dunque, non tenendo udienza, non hanno percepito, come è accaduto nella cd. "fase 1", e non percepiranno, se essa dovesse ripetersi per l'aggravarsi dell' attuale situazione, alcuna indennità.

Inoltre nella successivo periodo di graduale allentamento delle restrizioni (rimesse alla valutazione dei Presidenti di Tribunale) come abbiamo già visto prevale l' orientamento di disporre solo la trattazione dei procedimenti che prescindono dalla fase dibattimentale. Tutti gli altri processi vengono rinviati, talchè si registrerebbe anche nel prosieguo (cd. "fase 2") una forte contrazione del numero e della durata delle udienze, con immediate ripercussioni negative sulla retribuzione dei magistrati onorari: si tratterebbe di un "ritorno alla normalità" solo apparente.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare chiaro come solo l'entrata in vigore di un compenso mensile fisso e decoroso, in uno con le coperture previdenziali e assistenziali, può evitare inaccettabili sperequazioni per una categoria di lavoratori, quali sono appunto i Magistrati Onorari, riconosciuti come tali anche dalla Corte di Giustizia dell' Unione Europea con la nota sentenza "*UX*", scongiurando derive incostituzionali.

19 ottobre 2020

II Direttivo AssoGOT